

ATTO DD 444/A1500A/2020

DEL 16/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: art. 14 l.r. 28/2007 e s.m.i. - Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali – approvazione del piano di riparto per l'assegnazione dei contributi relativi all'a.s. 2019/2020 (prima assegnazione) - Impegno di spesa di euro 3.850.000,00 (capitoli 151941/2020 e 189653/2020).

Visto l'articolo 14 della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 a norma del quale la Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e formativa svolta sul proprio territorio dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini, assegna specifici contributi al fine di concorrere alle spese di gestione e di funzionamento di tali servizi educativi;

Vista la D.G.R. n. 32 - 8907 del 4 giugno 2008 con cui la Giunta regionale ha approvato lo schema tipo della convenzione da stipularsi tra i Comuni e le scuole dell'infanzia paritarie al fine di dare attuazione all'intervento regionale;

Vista la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

Dato atto che:

- a. l'intervento finanziario della Regione Piemonte a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie si attua tramite i Comuni di riferimento attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni redatte sulla base dello schema tipo di cui sopra; con l'attivazione del rapporto convenzionale i Comuni si impegnano a concorrere a loro volta alle spese di gestione e funzionamento delle scuole, al fine di conseguire uguale trattamento per gli utenti delle diverse entità educative, statali e non statali, funzionanti sul territorio;
- b. nel caso in cui il Comune non accolga la richiesta di convenzionamento avanzata dalla scuola, quest'ultima può, come previsto dall'art. 14, comma 4, della l.r. 28/2007, presentare l'istanza per accedere al finanziamento direttamente all'amministrazione regionale che, in presenza di particolari situazioni e al fine di mantenere il servizio in zone disagiate, può assegnare il contributo alla scuola previo parere del Comune;
- c. in base ai criteri stabiliti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio e dal D.M. n. 181 del 16 marzo 2020 (Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle

scuole paritarie per l'a.s. 2019/2020), hanno titolo al sostegno le sezioni di scuola dell'infanzia costituite e funzionanti con un numero minimo di 15 alunni iscritti e frequentanti; per le scuole con una sola sezione il numero minimo previsto è di 8 alunni iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;

- d. a seguito della sentenza n. 292/2016 del Consiglio di Stato, il requisito dell'assenza di "fini di lucro", individuato dall'art. 14, comma 1, della l.r. 28/2007 come requisito essenziale che ciascuna scuola dell'infanzia paritaria deve possedere ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalla stessa norma, deve essere inteso in senso oggettivo. In tale accezione, non è sufficiente verificare la natura giuridica dell'ente che gestisce la scuola: le attività didattiche possono considerarsi effettuate con modalità non commerciali quando la scuola paritaria svolge il servizio scolastico "a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio". Il relativo parametro di riferimento, individuato dal D.M. n. 181 del 16 marzo 2020, è quello del corrispettivo medio (Cm) ovvero la media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie, il quale deve essere inferiore al costo medio per studente (Cms) stabilito dal MIUR per le scuole dell'infanzia relativamente all'a.s. 2019/2020 in euro 5.278,41;

Rilevato che, con D.D. n. 334 del 21 maggio 2020, in esito alle istruttorie condotte dagli uffici regionali competenti in ordine alle istanze presentate da Comuni, Comunità collinari, Unioni montane e da scuole dell'infanzia paritarie per la contribuzione relativa all'a.s. 2019/2020, sono stati approvati gli elenchi relativi alle istanze ammesse, alle istanze ammesse con riserva e alle istanze escluse alla predetta contribuzione; in relazione alle istanze ammesse con riserva per le quali è stata richiesta agli enti interessati la trasmissione di documentazione integrativa, si prende atto che:

- il Comune di Cherasco (CN), in data 28 maggio 2020 ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata copia della convenzione stipulata con la scuola dell'infanzia paritaria "asilo infantile di Roreto" avente validità dal 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;
- il Comune di Coazze (TO), in data 20 maggio 2020 ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata copia della convenzione stipulata con la scuola dell'infanzia paritaria "Luigi Prever" avente validità dal 01 ottobre 2019 al 30 settembre 2024;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali:

in relazione al criterio di cui alla lettera b):

si prende atto che il Comune di Torino ha rigettato le richieste di convenzionamento avanzate dalle scuole dell'infanzia paritarie "Associazione Sostenitori Scuola Rudolf Steiner" e "Delle Lingue e delle Arti – ARTO" specificando che la normativa comunale consente l'attivazione di nuove convenzioni esclusivamente qualora venga rilevata una carenza di posti nell'insieme delle scuole statali, comunali e convenzionate presenti sul territorio rispetto alla popolazione 3-5 anni; attualmente si riscontra un eccesso di offerta rispetto alla domanda ragione per cui non può essere attivato il convenzionamento richiesto e altresì non risulta possibile formulare un parere positivo in relazione al ruolo svolto dalle sopraccitate scuole in ambito comunale pur riconoscendo la presenza delle stesse quale ulteriore opportunità educativa a disposizione delle famiglie.

in relazione ai criteri numerici di cui alla lettera c):

- non risultano ammissibili al contributo in quanto non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno le seguenti sezioni:

- 1 sezione costituita da n. 14 alunni, istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "Pelucchi e Paleari" di Basaluzzo (AL) per n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 13 alunni (scuola dell'infanzia "Nostra Signora del Sacro Cuore"), istanza presentata dal Comune di Torino per n. 3 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 11 alunni (scuola dell'infanzia "Mellerio"), istanza presentata dal Comune di Masera (VCO) per n. 2 sezioni;

- le sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono ammesse al contributo qualora, nelle restanti sezioni della medesima scuola, si rilevi un'eccedenza superiore ai 15 alunni sufficiente a compensare il numero degli alunni mancanti nella sezione sottodimensionata, consentendo il raggiungimento del requisito numerico minimo; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 14-22-18) istanza presentata dal Comune di Arquata Scrivia (AL) - scuola dell'infanzia "G. Agusti";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 20-14) istanza presentata dal Comune di Tortona (AL) - scuola dell'infanzia "Santa Chiara";
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 23-13-20) istanza presentata dal Comune di Asti - scuola dell'infanzia "Anfossi";
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 13-17) istanza presentata dal Comune di Lagnasco (CN) - scuola dell'infanzia "Tapparelli d'Azeglio";
- n. 1 sezione costituita da n. 11 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 26-26-11); istanza presentata dal Comune di Mondovì (CN) - scuola dell'infanzia "San Domenico";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 14-19-22); istanza presentata dal Comune di Borgomanero (NO) - scuola dell'infanzia "Maria Immacolata";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 14-20-17) istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "Casa di Maria" di Grugliasco (TO);
- n. 1 sezione costituita da n. 12 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 23-12) istanza presentata dal Comune di Verbania - scuola dell'infanzia "Fondotoce";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 14-20-15) istanza presentata dal Comune di Santhià (VC) - scuola dell'infanzia "Mater Misericordiae";
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 13-21) istanza presentata dal Comune di Vercelli - scuola dell'infanzia "Fantasilandia";

- in caso di istanze in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni entrambe non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno viene riconosciuta, ai fini dell'assegnazione del contributo, n. 1 sezione qualora la somma degli alunni frequentanti le due sezioni sottodimensionate consenta il raggiungimento del requisito numerico minimo di 15 alunni; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risulta ammissibile al contributo con il riconoscimento di n. 1 sezione:

- l'istanza presentata dal Comune di Carmagnola (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Lidia Avalle" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da n. 11 e n. 12 alunni;

- le sezioni di scuola dell'infanzia risultate non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno se allocate in scuola con sezione unica, possono essere riconosciute ai fini dell'assegnazione del contributo qualora sussistano situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale certificate dal Comune di riferimento;

risultano pertanto ammissibili al contributo le istanze presentate da:

- Comune di Prazzo (CN), che con nota prot. 1.445 del 6 maggio 2020, ha richiesto di ammettere alla contribuzione la sezione costituita presso la scuola dell'infanzia paritaria unisezione "Le Minas" risultata non ammissibile in quanto non rispondente ai criteri numerici minimi previsti dalla normativa vigente; la richiesta di ammissione è motivata dalla presenza di particolari situazioni eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;
- Comune di Villetta (VCO), che con nota prot. 1.443 del 9 maggio 2020, ha richiesto di ammettere alla contribuzione la sezione costituita presso la scuola dell'infanzia paritaria unisezione "G.B. Adorna" risultata non ammissibile in quanto non rispondente ai criteri numerici minimi previsti dalla normativa vigente; la richiesta di ammissione è motivata dalla presenza di particolari situazioni eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;

Rilevato che, in base a quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 28/2007 e dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, i contributi previsti vengono assegnati:

- nella misura del 75% dello stanziamento globale da ripartire, sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nelle frazioni dei Comuni con oltre 15.000 abitanti. Alle scuole dell'infanzia paritarie con sezione unica appartenenti a tale fascia demografica è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50 per cento del contributo stabilito per sezione;
- nella misura del 25% dello stanziamento globale da ripartire, sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Dato atto che, in esito all'istruttoria delle istanze pervenute, sono risultate ammesse a contributo un totale di 1.105 sezioni di scuola dell'infanzia, delle quali:

- 563 sezioni di scuola dell'infanzia paritaria sono ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e in frazioni di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; tra queste, n. 89 sezioni appartengono a scuole dell'infanzia paritarie costituite da 1 sola sezione;
- 542 sezioni di scuola dell'infanzia paritaria sono ubicate in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Dato ulteriormente atto che, sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." e dalla D.G.R n. 24-1631 del 03/07/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Variazione compensativa per l'anno 2020 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011", le risorse finanziarie complessivamente destinate all'attuazione dell'articolo 14 della l.r. 28/2007 per l'anno scolastico 2019/2020 sono pari ad euro 3.850.000,00, di cui:

- euro 3.463.018,09 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151941/20
- euro 386.981,91 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 189653/20 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Rilevato che le risorse, pari ad euro 3.850.000,00, devono essere così ripartite:

- nella misura del 75% dello stanziamento, per complessivi euro 2.887.500,00, sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nelle frazioni dei comuni con oltre 15.000 abitanti, assegnando una maggiorazione del 50 per cento del contributo stabilito per sezione alle scuole dell'infanzia paritarie con sezione unica appartenenti a tale fascia demografica;
- nella misura del 25% dello stanziamento, per complessivi euro 962.500,00, sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Ritenuto pertanto di destinare per l'anno scolastico 2019/2020:

- alle scuole dell'infanzia paritarie ubicate in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti o in frazioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti un contributo pari ad euro 4.753,09 per sezione;
- alle scuole dell'infanzia paritarie con una sola sezione ubicate in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti o in frazioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti un contributo pari ad euro 7.129,61;
- alle scuole dell'infanzia paritarie ubicate in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti un contributo di euro 1.775,83 per sezione;

Considerato che l'assegnazione dei contributi così effettuata a favore dei Comuni, delle Comunità collinari e Unioni montane per le relative scuole dell'infanzia paritarie è quella risultante nell'Allegato A alla presente determinazione, della quale lo stesso fa parte integrante e sostanziale, per un totale di euro 3.463.018,09;

Considerato ulteriormente che l'assegnazione dei contributi così effettuata a favore Scuole dell'Infanzia paritarie non convenzionate è quella risultante nell'Allegato B alla presente determinazione, della quale lo stesso fa parte integrante e sostanziale, per un totale di euro 386.981,91;

Ritenuto pertanto necessario:

- impegnare la somma complessiva di euro 3.850.000,00:

- nella misura di complessivi euro 3.463.018,09 a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato A, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151941/20 del Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, Missione 04, Programma 07;

- nella misura di complessivi euro 386.981,91 a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato B, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 189653/20 del Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, Missione 04, Programma 07;

- disporre la liquidazione delle somme così impegnate ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, previo il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativamente ai beneficiari indicati nell'Allegato B;

Dato infine atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell'esercizio 2020;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2020-2022;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;
- Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;
- Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), come da ultimo modificata con la l.r. 25/2016;
- Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i;

- Vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile";
- Vista la legge regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- Vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."
- Vista la D.D. n. 334 del 21 maggio 2020 "Art. 14 l.r. 28/2007 e s.m.i. - Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti dagli enti locali territoriali - contributo a.s. 2019/2020 - Approvazione elenchi istanze ammesse, ammesse con riserva ed escluse".
- Vista la D.G.R. N. 24-1631 del 03/07/2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Variazione compensativa per l'anno 2020 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011" (Direzione A15)".
- In armonia con la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

DETERMINA

sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali e per le motivazioni meglio dettagliate in premessa:

a) di non ammettere ai contributi in argomento in quanto non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio e dal D.M. n. 181 del 16 marzo 2020:

- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni, istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "Pelucchi e Paleari" di Basaluzzo (AL);
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni - scuola dell'infanzia "Nostra Signora del Sacro Cuore", istanza presentata dal Comune di Torino;
- n. 1 sezione costituita da n. 11 alunni - scuola dell'infanzia "Mellerio", istanza presentata dal Comune di Masera (VCO);

b) di ammettere ai contributi in argomento le sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno qualora le eccedenze di alunni riscontrate nelle restanti sezioni della medesima scuola consentano la compensazione degli alunni mancanti nella sezione sottodimensionata con raggiungimento del requisito minimo previsto; risultano pertanto ammesse le seguenti sezioni:

- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni istanza presentata dal Comune di Arquata Scrivia (AL) - scuola dell'infanzia "A. Agusti";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni istanza presentata dal Comune di Tortona (AL) - scuola dell'infanzia "Santa Chiara";
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni istanza presentata dal Comune di Asti - scuola dell'infanzia "Anfossi";
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni istanza presentata dal Comune di Lagnasco (CN) - scuola

dell'infanzia "Tapparelli d'Azeglio";

- n. 1 sezione costituita da n. 11 alunni istanza presentata dal Comune di Mondovì (CN) - scuola dell'infanzia "San Domenico";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni istanza presentata dal Comune di Borgomanero (NO) - scuola dell'infanzia "Maria Immacolata";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "Casa di Maria" di Grugliasco (TO);
- n. 1 sezione costituita da n. 12 alunni istanza presentata dal Comune di Verbania - scuola dell'infanzia "Fondotoce";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni istanza presentata dal Comune di Santhià (VC) - scuola dell'infanzia "Mater Misericordiae";
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni istanza presentata dal Comune di Vercelli - scuola dell'infanzia "Fantasilandia";

c) di ammettere ai contributi in argomento le istanze in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni entrambe non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno qualora la somma degli alunni frequentanti le due sezioni sottodimensionate raggiunga il requisito numerico minimo previsto per il riconoscimento di una sezione; risulta pertanto ammessa ai contributi l'istanza presentata da:

- Comune di Carmagnola (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Lidia Avalle" con riconoscimento di n. 1 sezione sulle 2 sezioni richieste;

d) di ammettere ai contributi in argomento le istanze in cui sono state dichiarate sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno funzionanti in scuole dell'infanzia unisezione per le quali il Comune di riferimento ha certificato la sussistenza di situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale; risultano pertanto ammesse ai contributi le istanze presentate da:

- Comune di Prazzo (CN) relativamente alla scuola dell'infanzia "Le Minas"
- Comune di Villetta (VCO) relativamente alla scuola dell'infanzia "G.B. Adorna"

e) di sciogliere la riserva precedentemente espressa con D.D. 334 del 21 maggio 2020 in relazione agli enti indicati all'interno dell'allegato B alla medesima ammettendo ai contributi in argomento per le motivazioni indicate in premessa, le istanze presentate da:

- Comune di Cherasco (CN) relativamente alla scuola dell'infanzia "asilo infantile di Roreto"
- Comune di Coazze (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Luigi Prever"

f) di prendere atto della D.G.R. n. 6-687 del 17 dicembre 2019 con la quale è stata approvata la fusione per incorporazione delle IPAB "Asilo infantile Ricca" e "Asilo infantile San Lorenzo" nell'IPAB "Opera Pia Negroni" con cambio di denominazione di quest'ultima in "Scuole d'infanzia Novaresi" e di provvedere all'aggiornamento di tali dati;

g) di prendere atto della D.D. n. 147 del 25 febbraio 2020 che, facendo seguito alla richiesta di trasformazione dell'IPAB "Asilo infantile di Volpedo" (AL) in "Fondazione Crescere", ha riconosciuto l'idoneità all'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato" della Fondazione medesima e di provvedere all'aggiornamento di tali dati;

h) di ammettere ai contributi in argomento le istanze presentate dalle scuole dell'infanzia paritarie "Associazione Sostenitori Scuola Rudolf Steiner" e "Delle Lingue e delle Arti – ARTO" site in Torino per le quali il Comune ha rigettato la richiesta di convenzionamento non esprimendo parere favorevole; le istanze sono ammesse al sostegno regionale al fine di consentire il mantenimento del servizio svolto quale ulteriore opportunità educativa a disposizione delle famiglie;

i) di prendere atto che l'ente gestore della scuola dell'infanzia paritaria "asilo infantile Patriarca" sita in Gattinara (VC) non ha provveduto a trasmettere, in risposta alle richieste e ai successivi solleciti inviati da questa Direzione regionale, idonea documentazione a rendicontazione dei contributi ricevuti relativamente agli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019; si dispone pertanto di assegnare il contributo relativo all'a.s. 2019/2020 e di procedere alla liquidazione del medesimo solo successivamente al ricevimento della sopraccitata documentazione;

l) di dare atto che le risorse finanziarie complessivamente destinate all'attuazione dell'articolo 14 della l.r. 28/2007, pari ad euro 3.850.000,00, sono state ripartite in conformità ai parametri previsti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, ovvero:

- nella misura del 75% dello stanziamento così determinato, per complessivi euro 2.887.500,00, sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nelle frazioni dei comuni con oltre 15.000 abitanti, assegnando una maggiorazione del 50 per cento del contributo stabilito per sezione alle scuole dell'infanzia paritarie con sezione unica appartenenti a tale fascia demografica;

- nella misura del 25% dello stanziamento così determinato, per complessivi euro 962.500,00 sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

m) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione, effettuata con le modalità di cui sopra, a favore dei Comuni, delle Comunità collinari e Unioni montane indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dei contributi previsti dall'articolo 14 della l.r. 28/2007 per l'anno scolastico 2019/2020, nella misura specificata a fianco di ciascuno, per la somma complessiva di euro 3.463.018,09, in applicazione dei criteri previsti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

n) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione, effettuata con le modalità di cui sopra, a favore delle scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate con Comuni indicate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dei contributi previsti dall'articolo 14 della l.r. 28/2007 per l'anno scolastico 2019/2020, nella misura specificata a fianco di ciascuna, per la somma complessiva di euro 386.981,91, in applicazione dei criteri di cui all'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

o) di impegnare conseguentemente la somma complessiva di euro 3.850.000,00:

- nella misura di complessivi euro 3.463.018,09 a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato A, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151941/20 del Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, Missione 04, Programma 07;
- nella misura di complessivi euro 386.981,91 a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato B, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 189653/20 del Bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, Missione 04, Programma 07;

p) di disporre la liquidazione delle somme così impegnate ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, previo il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativamente ai beneficiari indicati nell'Allegato B.

q) di dare infine atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell'esercizio 2020;

- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2020–2022 e, in particolare, delle risorse assegnate con D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020;
- la transazione elementare dei citati impegni di spesa è rappresentata nell'Appendice "A - Elenco registrazioni contabili";
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 e comma 2, e dell'art. 27 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

- beneficiari multipli: Comuni, Comunità collinari e Unioni montane di cui all'allegato A e scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate di cui all'Allegato B al presente atto;
- Importo totale: euro 3.850.000,00;
- responsabile del procedimento: Arturo Faggio, Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro;
- modalità seguite per l'identificazione del beneficiario : Art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i. e D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)
Firmato digitalmente da Arturo Faggio